

ERRATA CORRIGE

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - ISBN: 978-88-6657-469-9

SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO CORRETTO:

Art. 19 Ispezione

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero ⁽¹⁾.

2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

■ SOMMARIO

■ SEZ. I - L'INQUADRAMENTO ■1. Premessa. ■2. Il procedimento ispettivo. ■3. Obbligo del privato di cooperare in sede di ispezione.

■ SEZ. II - LE DOMANDE E LE RISPOSTE ■1. Può la competente Soprintendenza intervenire nel procedimento di rilascio di p.d.c. riguardante bene non vincolato incluso in un vincolo indiretto? ■2. La verifica dell'ottemperanza all'ordine di reintegrazione ex 160 Codice va preceduta dal preavviso di cui all'art. 19 del medesimo Codice? ■3. Quale è il contenuto del preavviso di ispezione?

BIBLIOGRAFIA

ANTONUCCI, *Codice commentato dei beni culturali e del paesaggio*, Napoli, 2009; JAMBRENGHI, *Commentario al Codice dei beni culturali*, Torino, 2005, 94, MARZARI, sub art. 19, in Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 239 e ss.; TAMIOZZO, sub art. 19, in Tamiozzo (a cura), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2005, 95.

■ SEZ. I - L'INQUADRAMENTO

1. Premessa.

L'art. 9 della Legge Bottai (legge 1° giugno 1939, n. 1089) attribuiva agli organi ministeriali il potere ispettivo al fine di accertare esistenza e stato di conservazione e di custodia delle cose d'interesse artistico o storico. Come osservato in Dottrina, «si tratta di una misura strumentale, di natura ricognitiva, finalizzata a consentire il pronto intervento di restauro in caso di accertato danneggiamento, o ad accertare abusi o un uso non coerente con la dignità culturale della cosa» (MARZARI, sub art. 19, in Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012,

240).

Veniva inoltre previsto che il procedimento ispettivo fosse preceduto da formale preavviso, ma non ne veniva disciplinata la tempistica (sulla necessità del preavviso, v. Cons. St., Sez. VI, 20 settembre 1996, n. 1244, in *Foro amm.*, 1996, p. 2665). Nei confronti dei privati (da intendersi come proprietari o detentori di cose di interesse artistico storico oggetto di notifica, cfr. artt. 2, 3 e 5 legge n. 1089/1939), il potere ispettivo poteva essere esercitato soltanto successivamente alla notificazione in via amministrativa.

Ai sensi dell'art. 9 legge Bottai il relativo potere

era esercitabile "in ogni tempo". Il che pare ovvio, tenuto conto che, *in subiecta materia*, opera il generalissimo principio di inesauribilità del potere amministrativo (v. **Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2013, n. 5361**, il quale osserva, proprio in tema di tutela del patrimonio artistico che il Ministero è munito di un "potere di accertamento, permanente e inconsumabile").

L'art. 82 del Regolamento di cui al R.D. n. 363/1913, nel ribadire che il potere ispettivo potesse essere esercitato "in ogni tempo", previo preavviso, precisava che tale potere poteva riguardare «le cose mobili o immobili appartenenti ad enti morali, e anche quelle appartenenti a privati, quando per queste ultime sia avvenuta la notificazione dell'importante interesse nelle forme stabilite dal presente regolamento». Veniva inoltre previsto, per il caso di accertamento di illeciti, l'obbligo di denuncia del trasgressore all'Autorità giudiziaria penale.

L'art. 9 della legge Bottai veniva quindi riprodotto all'art. 32 ("Ispezione") del D.Lgs. n. 490/1999, dal quale però veniva espunta la limitazione recata dal comma 2° dell'art. 9, cosicché doveva ritenersi che il potere ispettivo ministeriale circa i beni culturali, nella disponibilità materiale di privati, fosse esercitabile anche anteriormente all'apposizione del vincolo. Secondo la dottrina prevalente, il riferimento ai beni culturali contenuto al comma 1° dell'art. 19 va inteso letteralmente, escludendo perciò dall'ambito applicativo della disposizione i beni che non siano sottoposti a vincolo, al fine di espletare indagini istruttorie (MARZARI, sub art. 19, in Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, p. 240; TAMIOZZO, sub art. 19, in Tamiozzo (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2005, p. 95; ANTONUCCI, *Codice commentato dei beni culturali e del paesaggio*, Napoli, 2009, p. 156). Sennonché, l'art. 12 del Codice estende anche ai beni non ancora sottoposti a vincolo alle disposizioni di tutela della Parte II, fintantoché non venga conclusa verifica del loro interesse. **Può quindi ammettersi che il MBAC possa avviare indagini conoscitive seguendo le modalità di cui all'art. 19.**

2. Il procedimento ispettivo.

Rispetto al Testo Unico Art. 19 del Codice detta una più esaustiva disciplina del procedimento ispettivo. Viene anzitutto previsto che il **preavviso** non possa essere inferiore a

cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza (cfr. art. 7, comma 1°, legge n. 241/1990). Secondo JAMBRENGHI, la «sorpresa ispettiva è legittima ogni volta che l'attentato all'integrità del bene culturale o il suo aggravamento si prospettino come imminenti rendendo senz'altro necessaria la loro rilevazione immediata» (JAMBRENGHI, *Commentario al Codice dei beni culturali*, Torino, 2005, 95).

In secondo luogo, a seguito della novella di cui al comma 1° dell'art. 2 del D.Lgs. n. 62/2008, è stato precisato, con la lettera g), che il potere ispettivo è funzionale all'**accertamento dell'esistenza o dello stato di conservazione dei beni culturali "o" dello stato di custodia** degli stessi; con ciò il legislatore ha inteso precisare che l'ispezione può avere ad oggetto un bene culturale che, pur non versando in stato di degrado, possa non essere custodito in modo da garantirne anche in futuro l'attuale stato di conservazione.

Infine, il comma 1° dell'art. 2 del D.Lgs. n. 62/2008 ha introdotto, sempre con la lettera g), il comma 1-bis, che ha esteso il potere ispettivo alla **verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45.**

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 (recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance") il Segretario Generale del MBAC «coordina il **Servizio ispettivo** e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro» (così la lettera n dell'art. 11, comma 2°). In base al ridetto art. 11, il Servizio ispettivo costituisce un'articolazione del Segretariato generale, a cui sono assegnati cinque dirigenti con funzioni ispettive (comma 5°).

3. Obbligo del privato di cooperare in sede di ispezione.

All'art. 82 del regolamento di cui al R.D. n. 363/1913, tuttora applicabile in virtù del rinvio ad esso ex art. 130 del Codice, veniva previsto che qualora il proprietario di beni culturali avesse rifiutato l'accesso, non consentendo l'ispezione, i funzionari soprintendenti avrebbero dovuto rivolgersi all'Autorità giudiziaria «affinché conosca, con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge, e, ove occorra,

proceda conseguentemente».

Con **D.M. 5 marzo 1992** è stato inoltre istituito il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.) al quale sono attribuite in delega le funzioni spettanti al MBAC per tutto ciò che concerne:

- a) la sicurezza del patrimonio culturale;
- b) l'acquisizione di notizie atte a far promuovere le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico artistico.

All'art. 4 del D.M. 5.3.1992 viene stabilito che «l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione, sviluppata nel rispetto delle competenze istituzionali e con le modalità previste dalle

norme vigenti, è svolta per la tutela degli interessi pubblici indicati dalle summenzionate leggi e mira ad assicurare la tempestività e l'efficacia dell'intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali».

Deve insomma ritenersi che l'attività ispettiva di competenza del MBAC può, in via ordinaria, essere coadiuvata dal Comando TPA, i cui militari svolgono funzioni di polizia giudiziaria ex artt. 55 e ss. cod. proc. pen., alla quale competerà di prendere notizia, anche di propria iniziativa, dei reati previsti dal Codice al Titolo II (Sanzioni penali), Capo I (Sanzioni relative alla Parte II).

■ SEZ. II - LE DOMANDE E LE RISPOSTE

■ 1. Può la competente Soprintendenza intervenire nel procedimento di rilascio di p.d.c. riguardante bene non vincolato incluso in un vincolo indiretto?

È senz'altro ammissibile l'intervento della competente Soprintendenza nel procedimento di rilascio di p.d.c. relativo a edificio sottoposto a regime di tutela indiretta ex art. 45 del Codice, «considerati i poteri di vigilanza e ispezione riconosciuti in capo al Ministero dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n.42/2004 sui beni colpiti da vincolo indiretto» (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 3 agosto 2012, n. 1573).

■ 2. La verifica dell'ottemperanza all'ordine di reintegrazione ex 160 Codice va preceduta dal preavviso di cui all'art. 19 del medesimo Codice?

Laddove la competente Soprintendenza abbia diffidato il proprietario di bene culturale vincolato a ripristinarlo, rimuovendo opere eseguite senza autorizzazione (v. ora art. 160

Codice), la successiva ispezione, finalizzata all'accertamento dell'ottemperanza all'ingiunzione, non richiede il preventivo preavviso ex art. 9 (ora art. 19), «configurandosi la prima diffida proprio come la segnalazione dell'avvio di un procedimento in cui la partecipazione del privato è stata completa, sicché nessuna lesione può essere predicabile, come pure in tema di avvenuta ispezione» (T.A.R. Veneto, Sez. I, 6 ottobre 2011, n. 1468).

■ 3. Quale è il contenuto del preavviso di ispezione?

Come osservato in Dottrina, «il preavviso con il quale si disporrà l'ispezione dovrà indicare l'oggetto della visita ed il tempo della sua esecuzione. Non è al contrario necessaria una specifica enunciazione dei motivi che giustificano l'attività, data la finalità meramente ricognitiva della stessa» (MARZARI, sub art. 19, in Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 240).